

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 12 febbraio 2018

Oggetto: Le novità della Legge di Bilancio 2018 per le collaborazioni sportive.

All'interno della L. 27.12.2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29.12.2017, sono contenute importanti novità in tema di collaborazioni sportive.

Aumento della fascia di esenzione per i compensi a terzi

L'art. 1 comma 367 della L. 205/2017 ha previsto l'aumento, da € 7.500,00 a € 10.000,00, dell'ammontare dei compensi, delle indennità, dei premi e dei rimborsi forfetari, erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, che non concorrono a formare il reddito imponibile a fini Irpef.

A tal fine, viene modificato l'art. 69, co. 2 del D.P.R. 917/1986, il quale, ora stabilisce che, per tali indennità, la parte eccedente la franchigia (€ 10.000,00) sia assoggettata:

- fino a € 30.658,28, ad una ritenuta Irpef a titolo di imposta pari al 23%, ad una addizionale regionale di compartecipazione pari al 1,23% e all'addizionale comunale da applicarsi in base alle disposizioni del Comune di residenza del percipiente;
- per la parte eccedente i € 30.658,28, ad una ritenuta Irpef a titolo di acconto pari all'aliquota del primo scaglione (23%), per poi essere assoggetta ad Irpef in sede dichiarativa.

Collaborazioni coordinate e continuative nelle società ed associazioni sportive-dilettantistica

I co. da 358 a 361 dell'art. 1, L. 205/2017, disciplinano le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni (di cui all'art. 2, co. 2, lett. d), D.Lgs. 81/2015).

In base alle modifiche così introdotte:

- le collaborazioni, come individuate dall'organo del Coni, vengono inquadrate in **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** (co. 358);
- i compensi derivanti da tali contratti vengono considerati fiscalmente come **redditi diversi** se stipulati da società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro riconosciute dal Coni; come **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** se, invece, vengono stipulati dalle

società dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni (entrambi le due ipotesi vengono delineate nel co. 359).

Le problematiche di tale scelta operata dal legislatore

Il riferimento all'articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni (*"rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*) comporta l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi di provvedere:

- alla comunicazione preventiva al centro per l'impiego;
- all'istituzione e all'iscrizione nel libro unico del lavoro del collaboratore;
- al rilascio del cedolino paga¹.

E' evidente che, non appena il Coni individuerà le collaborazioni, le associazioni e società senza scopo di lucro, si troveranno ad affrontare i maggiori costi legati agli adempimenti come sopra individuati, senza tralasciare la reale impossibilità di adempiere correttamente a quanto previsto dal dettato normativo (come si può, ad esempio, a priori sapere chi vincerà una competizione che prevede l'erogazione di un premio e quindi fare la comunicazione preventiva al centro per l'impiego ?).

Il Coni, attraverso il presidente Malagò, ritiene sia necessario un intervento interpretativo e, con questa consapevolezza, comunica di aver già preso contatti, attraverso la propria Commissione fiscale, con gli Enti competenti, sperando di ottenere, in tempi brevi, i chiarimenti auspicati soprattutto in merito alla semplificazione degli adempimenti ai quali saranno chiamate le asd e ssd senza scopo di lucro.

Per quanto attiene, invece, alle mansioni la cui individuazione viene delegata al Coni dall'art. 1 comma 358 della stessa legge di bilancio, il Comitato Olimpico italiano informa che è già stata predisposta una prima bozza che sarà oggetto di esame da parte della prossima Giunta Nazionale convocata per il 12 marzo.

¹ Si veda sul punto la numerosa prassi amministrativa: la circolare n. 4746 del 14 febbraio 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha affermato che devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato la *"prestazione sportiva, di cui all'articolo 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"*. Concetto ribadito con Interpello 22/2010 "le associazioni e società sportive dilettantistiche che stipulano contratti di collaborazione di cui all'articolo 90 della L. n. 289/2002 sono comunque tenute all'obbligo di comunicazione preventiva al competente Centro per l'impiego".

Consigliamo quindi di attendere i chiarimenti ufficiali per avere un quadro ben delineato sull'applicazione della nuova normativa.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

